

INFORMATIVA IN MERITO ALLE NUOVE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Rendita a Durata Definita · Prelievi Liberamente Determinabili · Erogazione Frazionata

Che cosa trovi in questo documento

Con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, il legislatore ha introdotto tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche complementari, affiancando alla tradizionale rendita vitalizia soluzioni più flessibili. Questo documento ti spiega come funzionano, quali rischi comportano e come scegliere quella più adatta alle tue esigenze.

Premessa

La Legge di Bilancio 2026 ha modificato il D.lgs. 252/2005 che disciplina la previdenza complementare, introducendo tre nuove tipologie di prestazioni. Fino a oggi, al momento del pensionamento, l'aderente poteva scegliere tra la liquidazione di una quota in capitale e la conversione di tutto o di parte del montante residuo in una rendita vitalizia. A seguito della riforma, l'aderente può esercitare il diritto alla prestazione scegliendo anche tra le nuove modalità di prestazione previste dagli artt. 11, co. 3-*bis* e ss. del D.lgs. 252/2005.

Tali nuove prestazioni pensionistiche sono:

- la **rendita a durata definita**: la prestazione è costituita da una rendita erogata per un numero di anni predeterminato, pari alla vita attesa residua calcolata sulla base delle tavole di mortalità ISTAT e non è quindi legata alla sopravvivenza effettiva; ciascuna rata annuale si determina dividendo il montante accumulato per il numero di anni di vita residua attesa;
- i **prelievi liberamente determinabili**: la prestazione è costituita da prelievi che possono essere richiesti, in qualsiasi momento, fino al limite della somma delle rate di rendita a durata definita teoricamente maturate e non ancora riscosse;
- l'**erogazione frazionata del montante accumulato**: la prestazione costituita da un'erogazione rateizzata del montante accumulato, per un periodo predeterminato di anni, non inferiore a cinque.

Le nuove prestazioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026, ad eccezione della **erogazione frazionata del montante accumulato** che si applicherà solo a decorrere dal 31 ottobre 2026.

AVVERTENZA: COVIP al fine di consentire alle forme pensionistiche complementari di adeguare alle novità i sistemi e i processi operativi per la gestione delle richieste e l'erogazione delle nuove prestazioni, ha previsto un **periodo transitorio che non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2026**: durante tale periodo l'aderente può comunque richiedere l'accesso alle nuove prestazioni, ma la forma pensionistica complementare procederà alla liquidazione e all'erogazione delle nuove prestazioni solo successivamente all'adeguamento.

Prima che la forma pensionistica complementare proceda alla liquidazione del primo importo l'aderente potrà revocare la scelta.

Una volta adeguati i sistemi e i processi operativi, la forma pensionistica informerà gli interessati dell'avvenuto adeguamento e procederà all'erogazione delle prestazioni che sono state richieste durante il periodo transitorio

Regole comuni a tutte le nuove prestazioni pensionistiche

Con riferimento alle nuove tipologie di prestazione, si evidenzia che le modalità di fruizione **non sono combinabili tra loro né con la rendita vitalizia** e che una volta che ne sia iniziata la liquidazione non possono essere revocate, salvo che il beneficiario scelga di convertire il montante residuo in una delle Rendite vitalizie.

L'opzione per la rendita vitalizia è eventualmente esercitabile anche presso un'altra forma pensionistica complementare a cui trasferire il montante residuo al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

Quando sceglie una delle nuove tipologie di prestazione, l'aderente **non può proseguire la contribuzione e non può più esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo** (es. richiedere anticipazioni o riscatti).

Durante la fase di erogazione, il **montante residuo rimane investito** nell'unico comparto assicurativo del fondo.

Al momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente individua i **soggetti che possono riscattare il montante residuo in caso di decesso**, eventualmente anche confermando esplicitamente i soggetti precedentemente indicati per la fase di accumulo. Tale scelta può essere successivamente modificata.

Aspetto	Cosa prevede la normativa
Alternative alla rendita vitalizia	Le nuove opzioni sostituiscono la rendita vitalizia: non possono essere combinate con essa né tra loro.
Quota in capitale	Puoi comunque richiedere fino al 50% del montante in forma di capitale (art. 11, co. 3), abbinandolo a una qualsiasi delle nuove prestazioni o a una rendita vitalizia.
Irrevocabilità della scelta	Una volta avviata l'erogazione, la scelta non può essere modificata. L'unica eccezione è la conversione del montante residuo in rendita vitalizia.
Stop alle prerogative di accumulo	Non è più possibile effettuare trasferimenti, anticipazioni o accedere alla R.I.T.A. Il trasferimento ad altra forma pensionistica è possibile solo per usufruire della rendita offerta da quest'ultima.
Contribuzione	Non è possibile versare nuovi contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le due posizioni vengono gestite separatamente).

Aspetto	Cosa prevede la normativa
Cumulo con RITA	Le nuove prestazioni non sono cumulabili con una RITA in corso di liquidazione, che andrà eventualmente revocata per consentire l'attivazione di una delle nuove prestazioni.
Montante residuo investito	Il montante destinato a una delle nuove prestazioni ma non ancora erogato rimane investito nell'unico comparto assicurativo del Fondo
Decesso del beneficiario	Il montante residuo viene riscattato dai soggetti designati dall'aderente al momento della richiesta. La designazione è obbligatoria: le richieste prive di questa indicazione sono considerate incomplete.
Costi	I costi addebitati devono essere contenuti e limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute.
Tempi di erogazione	La Forma pensionistica eroga la prestazione entro i termini indicati nel Regolamento e comunque non oltre 6 mesi dalla richiesta, fatto salvo il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026 concesso da COVIP per adeguare i sistemi e i processi operativi.

Rendita a durata definita (a decorrere dal 1° luglio 2026)

Come funziona

La **Rendita a durata definita** è una rendita erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua; ciascuna rata annuale si determina dividendo il montante accumulato per il numero di anni relativo alla speranza di vita residua attesa dell'iscritto, così come determinata sulla base delle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per il calcolo della pensione obbligatoria.

La durata dell'erogazione non è legata alla sopravvivenza effettiva, per cui l'erogazione cesserà al termine del periodo stabilito nonostante la sopravvivenza del beneficiario (**rischio di longevità**).

In calce al presente documento sono riportati i dati della Tabella di riferimento per il calcolo degli Anni di speranza di vita per le nuove prestazioni richieste fino al 31.12.2026

Come si calcola l'importo delle rate

L'importo delle singole rate non è fisso: viene ricalcolato a ogni scadenza, dividendo il montante ancora disponibile alla data di liquidazione per il numero di rate ancora da erogare. Il montante varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto in cui è investito (**rischio di investimento**).

Per esempio:

Con un montante di €100.000 e vita residua attesa di 20 anni, si liquidano €5.000 l'anno (salvo oscillazioni dell'investimento).

La tassazione applicata

La rendita a durata definita è soggetta alla tassazione tipica delle prestazioni pensionistiche di previdenza complementare con una ritenuta del 15% che si riduce dello 0,3% per ogni anno successivo al 15°, fino ad un minimo del 9% (nuovo comma 6-bis dell'art.11 del d.lgs. 252/2005).

Prelievi liberamente determinabili (a decorrere dal 1° luglio 2026)

Come funziona

Tramite i **Prelievi liberamente determinabili** l'aderente può richiedere, di volta in volta, la liquidazione di un importo a sua scelta entro il limite massimo annuo determinato dividendo il montante accumulato per gli anni di vita residua attesa (rata di rendita teorica); tale limite opera in misura progressiva e corrisponde alla somma delle rate della rendita a durata definita maturate e non ancora riscosse.

Puoi richiedere un primo prelievo già al momento della domanda di accesso alla prestazione. L'importo non potrà superare quello della prima rata di rendita a durata definita figurativa. Successivamente, ogni anno «si sblocca» una quota equivalente a una rata annuale di tale rendita teorica.

L'importo massimo prelevabile in qualsiasi momento è pari alla somma delle rate teoriche maturate dall'inizio, diminuita di quanto hai eventualmente già prelevato in precedenza.

A partire dalla decorrenza dell'ultimo anno di durata della rendita teorica l'importo massimo prelevabile è pari al montante residuo.

Se la durata della vita del beneficiario risulta superiore alla speranza di vita e il capitale disponibile si esaurisce l'erogazione della prestazione si estingue (**rischio di longevità**).

Come si calcola l'importo delle rate

L'importo massimo prelevabile in ogni momento varia in base al rendimento effettivamente conseguito dal comparto in cui è investito il montante residuo durante la fase di erogazione della prestazione (**rischio di investimento**).

La Forma pensionistica si riserva di stabilire un intervallo minimo tra una richiesta di prelievo e la successiva, nonché un importo minimo per singolo prelievo, al fine di evitare richieste eccessivamente frequenti per importi esigui.

Per esempio:

Con un montante pari a €100.000 e vita residua attesa di 20 anni, il limite annuo è di €5.000 (salvo oscillazioni dell'investimento). L'aderente può quindi richiedere fino a €5.000 nel primo anno; fino a €10.000 complessivi entro il secondo anno, al netto di quanto eventualmente già percepito nel primo; fino a €15.000 complessivi entro il terzo anno, al netto di quanto già percepito nei primi due, e così via.

La tassazione applicata

I prelievi liberamente determinabili sono soggetti alla tassazione tipica delle prestazioni pensionistiche di previdenza complementare con una ritenuta del 15% che si riduce dello 0,3% per ogni anno successivo al 15°, fino ad un minimo del 9% (nuovo comma 6-bis dell'art.11 del d.lgs. 252/2005).

Erogazione frazionata del montante accumulato (a decorrere dal 31 ottobre 2026)

Come funziona

L'Erogazione frazionata è una modalità di erogazione della prestazione non correlata alla vita attesa del beneficiario e la durata dell'erogazione stessa, in rate periodiche, è scelta dall'aderente nel momento in cui esercita l'opzione. In ogni caso, la durata del periodo di erogazione non può essere inferiore a 5 anni.

La periodicità della rateazione (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) non può essere superiore all'anno né inferiore al mese, secondo le opzioni che la forma pensionistica si riserva di definire.

L'erogazione frazionata è disponibile dal 31 ottobre 2026 (per effetto del rinvio approvato dalla legge 112/2026 di conversione del D.L. 62/2026). Le richieste potranno essere presentate solo a partire da tale data.

Come si calcola l'importo delle rate

L'importo delle singole rate viene calcolato, con riferimento alla data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare e varia in base al rendimento effettivamente conseguito dal comparto in cui è investito il montante residuo durante la fase di erogazione (**rischio di investimento**).

A seconda della durata del periodo di erogazione scelto dall'aderente, vi è il rischio di eccessiva concentrazione delle prestazioni nella fase iniziale, a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento (**rischio di concentrazione**). Infatti, con l'erogazione dell'ultima rata, il capitale disponibile si esaurisce e si estingue l'erogazione della prestazione (**rischio di longevità**).

Per esempio:

Con un montante pari a €100.000 e una durata del periodo di erogazione scelta dall'aderente pari a 5 anni, si liquidano €20.000 all'anno (salvo oscillazioni dell'investimento)

La tassazione applicata

L'erogazione frazionata del montante accumulato è soggetta ad una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 20% che si riduce dello 0,25% per ogni anno successivo al 15°, fino ad un minimo del 15% dopo 35 anni di partecipazione al sistema della previdenza complementare (nuovo comma 6-ter dell'art.11 del d.lgs. 252/2005).

Possibilità di conversione in rendita vitalizia

Anche dopo aver scelto una delle nuove tipologie di prestazione resta possibile convertire il montante residuo ancora in gestione in una rendita vitalizia. Questa opzione è esercitabile in qualsiasi momento durante la fase di erogazione, presso:

- la Forma pensionistica attuale;
- un'altra forma pensionistica complementare, verso la quale il montante residuo andrà trasferito al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

La forma pensionistica si riserva di definire, entro il periodo transitorio, nel Regolamento le condizioni e le modalità per esercitare questa facoltà. Consulta il Documento sulle rendite per i dettagli.

Anni di speranza di vita per le nuove prestazioni richieste fino al 31.12.2026

Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)	Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)	Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)
50	34	67	19	84	7
51	33	68	18	85	6
52	32	69	17	86	6
53	31	70	16	87	5
54	30	71	15	88	5
55	29	72	15	89	4
56	28	73	14	90	4
57	27	74	13	91	4
58	26	75	12	92	3
59	26	76	12	93	3
60	25	77	11	94	3
61	24	78	10	95	2
62	23	79	10	96	2
63	22	80	9	97	2
64	21	81	8	98	2
65	20	82	8	99	2
66	20	83	7	100	1